



copia

Deliberazione N. 122

CITTÀ DI TRECATE

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: MISURE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI TRECATE. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER CESSIONI PRO SOLUTO.

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di maggio, nella residenza municipale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa **Giovanna Vilasi**, in virtù dei poteri conferitigli dal D.P.R. 27 aprile 2010, pubblicato sulla G.U. n.106 dell'8.5.2010, con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dott.ssa **Tiziana Pagani**, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: MISURE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI TRECATE. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER CESSIONI PRO SOLUTO.

- PREMESSO** che l'art. 1 commi 88 e seguenti della Legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011), nel confermare sostanzialmente i vincoli per gli Enti Locali in materia di Patto di stabilità interno ha previsto alcune modifiche impattanti in modo considerevole sulla gestione finanziaria del 2011, 2012 e 2013, prevedendo sostanzialmente una percentuale di miglioramento calcolata sulla media della spesa corrente del triennio 2006-2008, anziché sul saldo finanziario 2007 espresso in termini di competenza mista. Attraverso i criteri di calcolo previsti nei citati commi, ne è risultato un obiettivo programmatico pari a euro + 979.240,00 nel 2011 e a euro 985.495,00 nel 2012 e nel 2013.
- DATO ATTO** che, da un lato, la reale disponibilità di adempimento delle obbligazioni giuridiche assunte nei confronti del soggetti affidatari di "Spese in conto capitale" dipende prevalentemente dall'ammontare delle "entrate in conto capitale" afferenti il Titolo IV dell'entrata che vengono incassate nel corso dell'anno e, dall'altro, il rispetto della normativa sul patto di stabilità ha causato negli ultimi anni uno slittamento dei termini di pagamento delle fatture relative a spese in conto capitale emessi nei confronti dell'ente.
- RILEVATA** la necessità di individuare strumenti di gestione dinamica dei pagamenti in grado di attenuare le problematiche generate dalla gestione della cassa, al fine di ridurre il rischio del pagamento di interessi moratori e di trovare forme alternative di soddisfacimento dei crediti vantati dai fornitori.
- VISTO** l'art. 9, comma 3 bis del D.L. 29/11/2008, convertito nella Legge 28/01/2009 n. 2, che ha previsto che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti possono presentare all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito ai fini della cessione pro soluto del medesimo a istituti di credito o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 e s.m.i.
- VISTO** l'art. 31 comma 1 ter del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 che ha previsto la possibilità di ricorso alle cessioni pro soluto di cui alla Legge 2/2009 anche per il 2011 e gli esercizi successivi.
- DATO ATTO** che saranno oggetto di possibili cessioni pro soluto i crediti maturati dai fornitori di beni e lavori le cui spese sono state impegnate sul Titolo II della Spesa in conto capitale, indipendentemente dall'anno della relativa fattura e del relativo atto di liquidazione, consentendo in tal modo un'accelerazione dei tempi di pagamento di tali tipologie di spesa.
- RITENUTO** opportuno contattare, per la stipulazione di apposite convenzioni per cessioni di credito pro soluto nel corso del 2011, gli istituti di credito già interpellati presenti

sul territorio comunale estendendo la possibilità a tutti gli intermediari che intendano convenzionarsi con il Comune, siano essi individuati sulla base della relativa richiesta o su espressa domanda del fornitore.

- VISTA la bozza di convenzione predisposta a tal proposito il cui testo risulta allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento.
- CONSIDERATO che con la cessione di credito pro soluto, il debitore principale (Comune) avrà al termine del periodo come controparte l'Istituto finanziatore, quest'ultimo, nell'individuazione delle modalità e degli oneri connessi alla cessione stessa dovrà inevitabilmente tener conto della solvibilità dell'ente locale, caratterizzata ovviamente dall'assenza di rischio che oggi potrebbe contraddistinguere i rapporti con i privati.
- RILEVATO che la durata della cessione di credito sarà di 12 mesi.
- DATO ATTO che viene stabilito un plafond minimo di crediti che potenzialmente potrà essere soggetto a cessioni pro soluto pari almeno a 2.000.000,00 di euro, definendo quale importo minimo di credito (corrispondente anche alla somma di singoli crediti di importo inferiore) soggetto a cessione, l'ammontare di euro 50.000,00.
- DATO ATTO che, una volta sottoscritte le convenzioni con gli istituti di credito aderenti, si procederà a predisporre apposito elenco riportante le principali condizioni convenute da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente, consentendo in tal modo ad ogni operatore economico interessato di individuare la banca alla quale riterrà opportuno rivolgersi. Le modalità operative con cui verrà effettuata la cessione pro soluto del credito maturato nei confronti dell'ente sono contenute nel richiamato allegato "A".
- RITENUTO opportuno segnalare che qualora un fornitore ritenga di avvalersi di un istituto di credito o di un intermediario diverso da quelli presenti in elenco, potrà presentare istanza al Comune che si riserva la facoltà di stipulare apposita convenzione.
- VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- VISTI i pareri favorevoli (in atti) in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- VISTI gli artt. 9, 10, 11 e 31 dello statuto comunale

DELIBERA

1. di promuovere il ricorso fino al 31/12/2011 alle cessioni di crediti pro soluto maturati dai fornitori di beni e lavori afferenti le spese in conto capitale del Comune di Trecate, indipendentemente dalla data delle relative fatture e dei relativi provvedimenti di spesa.
2. di approvare la bozza di convenzione con i relativi modelli / documenti che verrà stipulata tra gli istituti di credito che decideranno di aderire, nel testo allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. di definire quale importo minimo di credito (corrispondente anche alla somma di singoli crediti di importo inferiore) soggetto a possibile cessione di credito pro soluto, l'ammontare di euro 50.000,00.
4. di contattare, per la stipulazione di apposite convenzioni per cessioni di credito pro soluto nel corso del 2011, gli istituti di credito già interpellati presenti sul territorio comunale estendendo la possibilità a tutti gli intermediari che intendano convenzionarsi con il Comune, siano essi individuati sulla base della relativa richiesta o su espressa domanda del fornitore.
5. di dare atto che relativamente al precedente comma 4 verrà data pubblicità all'iniziativa sul sito istituzionale del Comune di Trecate.
6. di prevedere, per le motivazioni espresse in premessa, un plafond di crediti potenzialmente soggetti a cessione pari a 2.000.000,00 di euro.
7. di autorizzare il Responsabile del Settore Ragioneria alla eventuale stipulazione delle convenzioni di cui al punto 2., apportando eventuali modifiche o integrazioni che non alterino gli elementi essenziali contenuti nella bozza allegata alla presente.
8. di individuare quale durata della cessione di credito il periodo di 12 mesi dalla data della comunicazione della cessione al Comune di Trecate, fatta salva l'eventuale proroga mediante formale accordo tra le parti.
9. di rinviare, per quanto non espressamente richiamato nel dispositivo del presente provvedimento, al contenuto della convenzione di cui all'allegato sotto la lettera "A".
10. di applicare i contenuti del presente provvedimento anche agli istituti di credito che vengano eventualmente proposti da singolo fornitore per le proprie cessioni di credito.
11. di dare atto che il responsabile del Settore Ragioneria-Economato-Tributi provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza;
12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato “A” alla deliberazione n. 122 del 25.05.2011

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI TRECATE ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI

Il Comune di Trecate (qui di seguito il “**Comune**”) con sede in Trecate, Piazza Cavour n. 24 – codice fiscale 80005270030 rappresentato dal.....

e la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO (qui di seguito denominata “**Banca**”) con sede in, viacodi ce fiscale....., iscritta all’ABI al n. e all’Albo della Banca d’Italia al n..... rappresentata dal Sig., munito dei necessari poteri in virtù di

PREMESSO

- che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi al Comune, al fine di attenuare la crisi che ha coinvolto il sistema economico;
- che in tale contesto risulta indispensabile individuare strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla recente normativa (art. 117 del D.Lgs 163/2006 “Codice degli Appalti”; art. 9 comma 3-bis del Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, come modificato da ultimo dall’articolo 31 comma 1-ter del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010; Decreto MEF 19 maggio 2009);
- che il citato articolo 9 comma 3 bis, prevede che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, possono presentare all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello allegato al Decreto MEF 19/05/2009 (modello "Allegato 1" al Decreto), ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- che Il Commissario straordinario con provvedimento n. del ha approvato lo schema della presente convenzione (la “Convenzione”) per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori del Comune afferenti “spese in conto capitale” disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni, in attuazione dell’art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 e del Decreto MEF 19/05/2009;
- che la Convenzione si configura a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica sempre più stringenti (Patto di stabilità interno), richiedenti pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare comunque in tempi brevi la liquidità necessaria per le imprese che lavorano per il comune;

- che il Comune stima un plafond di crediti potenzialmente soggetti a cessione di € 2.000.000,00 tenuto conto della compatibilità dell'ammontare complessivo delle operazioni di cui trattasi rispetto ai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno;
- che a tal fine il Comune può certificare istanze nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009 (modello "Allegato 2" al Decreto), riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili che saranno pagati alla Banca allo scadere dei dodici mesi successivi alla data di comunicazione della cessione;
- che il Comune provvede al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti con certificazione redatta e firmata dal Responsabile del Settore Ragioneria, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, a seguito dei dovuti riscontri da parte del Responsabile del procedimento sulla esigibilità delle fatture cedute e la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC; restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;
- che nel caso di certificazione positiva rilasciata dal Comune, gli oneri relativi alle cessioni pro soluto dei crediti saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione;
- che la Banca ha espresso con nota..... in data (Protocollo n) la propria disponibilità per un importo di € [*] a sottoscrivere contratti di cessione del credito pro soluto, oggetto della Convenzione, con i fornitori del Comune che ne facciano richiesta al Comune stesso entro il 31/12/2011, nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti del medesimo Comune, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati al termine convenuto, alle condizioni di cui al successivo articolo 2;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La Banca nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le Imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese in conto capitale" del Comune, contratti di cessione "pro soluto" di importo minimo di euro 50.000,00 dei crediti vantati dalle Imprese medesime nei confronti del Comune.

Il Comune provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2).

Sono esclusi dalla Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le Imprese titolari di crediti nei confronti del Comune, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1) potranno richiedere alla Banca la cessione "pro soluto" del credito sorto; la Banca si riserva comunque di non aderire alla richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente al Comune.

A tal fine il creditore potrà presentare, così come previsto dalla Legge 2/2009, dal Decreto MEF 19/05/2009, istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel precitato Decreto MEF, al Responsabile del Settore Ragioneria. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al Responsabile Unico di Procedimento della fornitura o del lavoro dalla/dal quale è maturato il credito. Le verifiche da parte del Responsabile del Settore Ragioneria verranno effettuate a seguito del riscontro

amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i all'Area stessa da parte del medesimo Responsabile del Procedimento. Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente, il Responsabile del Settore Ragioneria certificherà, mediante un Atto di Certificazione, entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, (anche sulla base della dichiarazione di regolarità contributiva attestata dal Responsabile del Procedimento nel provvedimento di liquidazione), ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità anch'essa parziale o totale dei crediti.

Resta inteso che il Comune procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti del Comune.

Nel caso positivo l'Atto di Certificazione, contenente anche l'indicazione della data entro cui il Comune effettuerà il pagamento alla Banca e i riferimenti di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari e s.m.i., verrà trasmesso al creditore al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione con la Banca.

Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da notificarsi (nelle forme previste dalla legge) al Responsabile del Settore Ragioneria. Lo stesso provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca una Accettazione esplicita redatta secondo lo schema allegato alla Convenzione (Allegato 1).

Gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'Impresa cedente. La cessione del credito avverrà con le modalità concordate dall'Impresa cedente con la Banca negli atti di cessione, alle condizioni economiche espresse nell'unito "Documento di Riepilogo delle Condizioni" (Allegato 2) che costituisce a tutti gli effetti parte integrante della Convenzione.

La Banca cessionaria si obbliga a effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti per la cessione con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari e s.m.i., avvalendosi dei riferimenti evidenziati dal Comune nell'Atto di Certificazione.

Le spese di istruttoria a carico dell'Impresa cedente non sono previste; restano in ogni caso a carico dell'Impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, registrazione, ecc..

Alle Imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sul Comune o sulla Banca, in ragione di eventuale pagamento anticipato rispetto alla data indicata nell'Atto di Certificazione da parte del Comune. Parimenti nulla avrà a pretendere la Banca nei confronti delle Imprese cedenti in caso di ritardato pagamento rispetto alla data indicata nell'Atto di Certificazione.

Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, il Comune riconoscerà alla Banca interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese (Act/360) maggiorato di uno spread dello (%) su base annua, da versarsi mensilmente in via posticipata dal giorno successivo alla predetta data di scadenza.

La Banca, relativamente ai crediti certificati in modo positivo, non intraprenderà nei confronti del Comune, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (e comunque fino alla scadenza del 12° mese dalla data della comunicazione di cessione del credito), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori in misura maggiore di quanto previsto dalla Convenzione ed in particolare con riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del Comune nei confronti della Banca cessionaria fino alle scadenze previste nell'Atto di Certificazione.

ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La Convenzione ha durata fino al 31/12/2011, salvo facoltà di proroga mediante formale accordo tra le parti. Dopo tale data, restano comunque salve le obbligazioni e gli impegni presi dalle parti per le operazioni di cessione in corso, nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la Convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, ove il Comune non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, la Banca avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali il Comune abbia già rilasciato il relativo Atto di Certificazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Treate , lì.....

Per il Comune di Treate

.....

Per la Banca

.....

Allegati:

1 – Modello di accettazione

2 – Documento riepilogativo delle condizioni economiche

Allegato “1” alla Convenzione

Modello di accettazione

(da redigere su carta intestata del Comune di Trecate)

Trecate, [data]

Protocollo n.

Alla Banca

e p.c. Al Cedente

Oggetto: Accettazione cessione dei crediti certificati

Gentili Signori,

con riferimento alla cessione dei crediti certificati avvenuta in data, per un importo complessivo di €, con atto rogato dal notaio, notificata alla scrivente Amministrazione tramite ufficiale giudiziario al Sig..... in data, intervenuta tra (in qualità di “**Cedente**”) e la Banca (in qualità di “**Cessionaria**”), la presente Amministrazione, anche ai sensi della Convenzione approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. ... in data e sottoscritta dalla stessa Banca, accetta e riconosce la suddetta cessione come valida ed opponibile ad essa stessa, ed in particolare Vi conferma che:

1. non esistono alla data odierna situazioni di inadempienza della Cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai sensi del regolamento di esecuzione Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, ai sensi della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2008, n. 22 e, soprattutto della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29;
2. accetta puramente e semplicemente la cessione notificata come sopra indicata, anche ai sensi dell'articolo 1248 primo comma del codice civile;
3. il pagamento dei suddetti crediti certificati avverrà entro il ovvero alla scadenza di dodici mesi a far tempo dalla data di comunicazione della cessione del credito.

.....

(firma)

Allegato 2 alla Convenzione**DOCUMENTO DI RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI APPLICABILI AI FORNITORI PER LE Cessioni DI CREDITO**

Plafond di credito concesso	Euro 2.000.000,00
Forma tecnica dell'operazione	Cessione di credito pro soluto definitiva.
Presupposti della Cessione	Certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile, rilasciata dal Responsabile Settore Ragioneria.
Durata condizioni proposte	Fino al 31/12/2011.
Ammontare del credito oggetto di cessione	Fino al 100% dell'importo del credito certificato, per importi maggiori o uguali a Euro [●] per Cedente.
Corrispettivo della Cessione/ Tasso Debitore	Il corrispettivo della cessione sarà pari al valore nominale del credito certificato, ridotto di uno sconto pari all'Euribor di periodo/360, maggiorato di uno spread compreso tra il [●]% ed il [●]% su base annua oltre ad una commissione fissa dello [●]%. Sono fatte salve condizioni migliorative concordabili dal creditore direttamente con la banca.
Tasso di interesse a carico del Comune in caso di ritardato pagamento oltre la scadenza indicata nell'Accettazione	Euribor 1 mese/360 maggiorato di uno spread del [●%] su base annua.
Cessione da formalizzare mediante	Atto pubblico/scrittura privata autenticata, a mezzo esclusivamente di Notaio.
Referente presso la Banca	[nome gestore – tel – mail]